



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

SETTORE I
GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO
ECONOMICO

DETERMINAZIONE N. 28 del 14-03-2022

Registro generale n. 208

Oggetto: *Valutazione Ambientale Strategica alla Variante generale al P.R.G., finalizzata alla redazione di una variante parziale concernente la rigenerazione urbana del territorio, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della L. n. 120/2020, così come modificato dal D.L. n. 77/2021: modifica Autorità Competente ed Autorità Procedente.*

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che il vigente P.R.G. è stato approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 10.01.1990;
- che, a seguito del tempo trascorso dalla suddetta approvazione, l'Amministrazione in carica ha ritenuto opportuno avviare un nuovo processo di valorizzazione e programmazione del territorio, coerentemente con la legislazione di settore e con le linee programmatiche elencate nel "Programma Amministrativo" allegato alla deliberazione di C.C. n. 32 del 09.07.2016;
- che, a seguito quanto sopra, in data 28.11.2017, con deliberazione n. 314, la Giunta Comunale ha disposto di procedere alla redazione di una variante generale al P.R.G., prevedendo espressamente la possibilità di procedere a varianti parziali e/o tematiche nelle more del procedimento per la redazione e l'approvazione della predetta variante generale in argomento, eventualmente da attivare in modo coerente con la medesima;
- che, con successiva deliberazione n. 174 del 17.05.2019, la Giunta Comunale ha approvato apposito atto di indirizzo per la revisione generale delle aree di P.R.G. a vincolo decaduto e per la redazione di una variante parziale al P.R.G. finalizzata alla salvaguardia del territorio e degli standard urbanistici;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale del Settore I n. 123 del 25.11.2019, avente per oggetto: *"Affidamento incarico per la redazione della Variante Generale al P.R.G. del Comune di Roseto. Aggiudicazione servizio e approvazione schema di contratto. (CIG: 7346305AA8)"*, a seguito di gara pubblica espletata dalla SUATE della provincia di Teramo, è stato affidato l'incarico per la redazione della variante generale al P.R.G. al R.T.P. costituito da "MATE soc. coop. (mandatario) – D.R.E.Am Italia (mandante) – Studio Silva s.r.l. (mandante) – Ing. Giovanni Crocioni (mandante)" e sottoscritta la relativa convenzione disciplinante le modalità di svolgimento;

PRESO ATTO che la Giunta Comunale, con successiva deliberazione n. 122 del 11.06.2020, avente per oggetto: *"Atto di indirizzo per la redazione di una variante parziale al P.R.G. vigente finalizzata alla rigenerazione urbana del territorio"*, ha disposto di procedere alla redazione di una variante parziale al vigente P.R.G., finalizzata alla rigenerazione urbana del territorio, ed in particolare a:

- ✓ *recepire il comma 1, lett. b-bis, dell'art. 5 del D.L. n. 32/2019 convertito con modificazioni con L. n. 55/2019, in merito alle distanze minime tra fabbricati;*

- ✓ *consentire le tamponature dei portici già regolarmente realizzati e assentiti senza che ciò costituisca nuova distanza o veduta;*
- ✓ *favorire cambi di destinazione d'uso a residenziale nelle zone omogenee D1 – commercio e infrastrutture direzionali – laddove la nuova destinazione si inserisce in omogeneità con il contesto del tessuto edilizio ed urbano esistente, con particolare riferimento, in modo non esaustivo, alle sottozone D1 evidenziate negli allegati alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 14.06.2017 – Condizioni e criteri per le modifiche di destinazione d'uso (cfr.: Atto di indirizzo per la redazione di una variante parziale al P.R.G. vigente finalizzata alla rigenerazione urbana del territorio);*

PRESO ATTO altresì, che con la suddetta deliberazione n. 122 del 11.06.2020, la G.C. ha disposto di procedere alla redazione della variante parziale nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- ✓ *le modifiche apportate dovranno essere coerenti con la redigenda variante generale al P.R.G., il cui incarico è stato affidato con determinazione dirigenziale del I Settore n. 123 del 25.11.2019;*
- ✓ *la variante parziale in oggetto può seguire un procedimento separato da quello connesso alla redazione e approvazione della variante generale di cui al precedente punto;*
- ✓ *il procedimento in argomento può essere ritenuto nell'ambito di procedimenti già avviati con precedenti atti di indirizzo ed ancora in corso, qualora motivi di opportunità e di economicità lo rendano conveniente per l'Amministrazione;*
- ✓ *il Settore competente potrà avvalersi, qualora ritenuto necessario, di professionisti esterni per la redazione della variante in argomento;*
- ✓ *qualora la redazione della variante in argomento segua un procedimento separato da quello connesso alla redazione e approvazione della variante generale al P.R.G. e la progettazione non rientri nell'ambito dell'incarico già affidato con la determinazione dirigenziale del I Settore n. 123/2019, si procederà a finanziare la spesa necessaria con fondi propri dell'Amministrazione derivanti da proventi degli oneri di costruzione di alla L. n. 10/1977, con imputazione al cap. 2909/1 del bilancio di previsione 2020-2022, approvato con atto di C.C. n. 16 del 07.05.2020;*

RILEVATO che con Determinazione Dirigenziale n. 142 del 15.06.2021 è stato affidato l'incarico integrativo alla Variante generale al P.R.G., finalizzata alla redazione di una variante parziale concernente la rigenerazione urbana del territorio, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della L. n. 120/2020, così come modificato dal D.L. n. 77/2021;

VISTA la nota prot. n.22068 del 15.06.2021, con la quale la Soc. Mate, come sopra incaricata, ha trasmesso gli elaborati della Variante parziale al P.R.G., comprensivi del Rapporto Preliminare Ambientale redatto ai sensi del D.P.R. 152/06;

PRESO ATTO:

- *che la direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001 stabilisce i casi in cui i Piani e/o programmi devono essere sottoposti e assoggettati a V.A.S.;*
- *che l'art. 7 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. stabilisce l'ambito di applicazione e le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS);*
- *che con la circolare prot. n. 10266 del 13 dicembre 2011 la Regione Abruzzo, Direzione affari della presidenza, politiche legislative e comunitarie, programmazione, parchi, territorio, valutazioni ambientali ed energia, ha disposto quanto segue: "...in riferimento all'opportunità di individuare l'Autorità competente per la VAS nel responsabile del procedimento formativo ed approvativi dei Piani urbanistici, si rileva che in ambito regionale si è affermato il principio, enunciato nelle circolari del 31 luglio 2008, prot. n. 19565, prot. n. 528, inviate a tutte le amministrazioni comunali della regione Abruzzo, nonché ribadito dagli ultimi pronunciamenti del Giudice Amministrativo (Cons. Stato, Sez. IV, n. 133/2011 del 12/01/2011), secondo cui l'Autorità competente debba essere individuata in coerenza con le attribuzioni spettanti in ordine all'approvazione dei piani che coinvolgono, per le relative istruttorie, le strutture organizzative con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale. Qualora, pertanto, non vi sia, nell'ambito dell'organizzazione comunale, un'apposita struttura deputata a perseguire l'obiettivo della tutela, protezione e valorizzazione ambientale, si ritiene opportuno individuare l'Autorità competente per la VAS ai sensi della lettera p) comma 1 art. 5, del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. cioè ("la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del provvedimento motivato), nella struttura tecnica preposta, sempre all'interno dell'amministrazione comunale, anche alla cura dell'obiettivo sopra richiamato. Al riguardo non si rilevano contrasti con il comma 6 dell'art. 146 del D. Lgs 42/2004 in quanto, in materia di VAS, non è prevista la differenziazione tra attività di tutela ambientale ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, espressamente richiesta,*

invece, ai fini della validità della delega ai Comuni riguardo all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio...";

- che la sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra ha inoltre statuito che "...dall'intero impianto normativo in subiecta materia, il quale invece evidenzia che le due autorità, seppur poste in rapporto dialettico in quanto chiamate a tutelare interessi diversi, operano "in collaborazione" tra loro in vista del risultato finale della formazione di un Piano o Programma attento ai valori della sostenibilità e compatibilità ambientale" e "...per nulla illegittima, e anzi quasi fisiologica, è l'evidenza che l'autorità competente alla VAS sia identificata in un organo o ufficio interno alla stessa autorità procedente...";

CONSIDERATO che ai fini del presente Provvedimento valgono le seguenti definizioni:

- A. Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi – VAS – il procedimento che comprende l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni, la formulazione del parere motivato e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;
- B. Autorità procedente – la pubblica amministrazione che attiva le procedure di redazione e di valutazione del piano/programma; nel caso in cui il proponente sia la pubblica amministrazione, l'autorità procedente coincide con la proponente; nel caso sia un soggetto privato proponente, l'autorità procedente è la pubblica amministrazione che recepisce il piano programma, lo adotta e lo approva;
- C. Autorità competente per la VAS – autorità con compiti di tutela e valorizzazione ambientale, individuata nella pubblica amministrazione, che collabora con l'autorità procedente/proponente nonché i soggetti competenti in materia ambientale, al fine di curare l'applicazione della VAS;

CONSIDERATO altresì che la VAS è un processo complesso e continuo, che si estende lungo tutto il percorso di approvazione, nonché di efficacia del Piano/programma e che il significato chiave della VAS è costituito dalla sua capacità di integrare e rendere coerente il processo di pianificazione orientandolo verso la sua sostenibilità, al fine di raggiungere l'obiettivo finale che permette aggiustamenti e modifiche, nonché miglioramenti continui;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale del Settore I n. 145 del 17.06.2021, relativamente al procedimento di V.A.S. di cui alla variante urbanistica in oggetto, sono state designate, quale Autorità Competente, il Settore II – Servizio I, nella persona dell'allora Dirigente ad Interim Arch. Fabio Ciarallo, e, quale Autorità Procedente, il Settore I – Servizio II, nella persona dell'Arch. Ezio Rossi, funzionario dipendente dello stesso settore;

PRESO ATTO:

- che i predetti dipendenti non rivestono più i ruoli di cui sopra nei settori di appartenenza e che, in particolare, l'Arch. Ezio Rossi non presta più servizio presso il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- che per quanto sopra, si rende necessario provvedere a revocare le predette designazioni in merito alla procedura di V.A.S. di che trattasi e ad individuare nuove autorità;

ATTESO:

- che l'incarico di Dirigente del Settore I è attualmente ricoperto dall'Arch. Fabio Ciarallo, nominato con provvedimento Sindacale n. 13 del 16.02.2022;
- che l'incarico di Dirigente del Settore II è attualmente ricoperto dall'Ing. Claudio Di Ventura, nominato con provvedimento Sindacale n. 12 del 16.02.2022;
- che pertanto, per il presente procedimento di V.A.S., si rende opportuno revocare le designazioni di cui alla citata Determinazione Dirigenziale del Settore I n. 145 del 17.06.2021 ed individuare quale Autorità Procedente il Settore I, nella persona del Dirigente, Arch. Fabio Ciarallo, nonché quale Autorità Competente il Settore II, nella persona del Dirigente Ing. Claudio Di Ventura;

PRECISATO che i procedimenti afferenti la sequenza delle varie fasi del processo sono condotti dall'Autorità procedente che si avvale dell'Autorità competente per la V.A.S. designata dal Comune di Roseto degli Abruzzi;

VISTO:

- la Direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 133/2011 del 12/01/2011;
- le circolari prot. n. 19565 del 31 luglio 2008, prot. n. 528 del 19 gennaio 2011 della Regione Abruzzo, Direzione parchi, territorio, ambiente e energia e prot. n. 10266 del 13 dicembre 2011

della Regione Abruzzo, Direzione affari della presidenza, politiche legislative e comunitarie, programmazione, parchi, territorio, valutazioni ambientali ed energia;

- la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- la normativa riferita al D.Lgs. n. 33/2013 sulla trasparenza;

DETERMINA

1. **CHE** le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
2. **DI REVOCare**, relativamente al procedimento di V.A.S. della variante parziale al P.R.G. vigente di cui all'oggetto, le designazioni di cui alla citata Determinazione Dirigenziale del Settore I n. 145 del 17.06.2021;
3. **DI INDIVIDUARE**, conseguentemente, per la medesima procedura di V.A.S., quale Autorità Procedente il Settore I, nella persona del Dirigente, Arch. Fabio Ciarallo, nonché quale Autorità Competente il Settore II, nella persona del Dirigente Ing. Claudio Di Ventura;
4. **DI DARE ATTO** che il responsabile del procedimento è individuato nella persona dell'Arch. Fabio Ciarallo, quale Dirigente del Settore I;
5. **DI INSERIRE** il presente atto nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

Il Dirigente del Settore I
Arch. Fabio Ciarallo